

*I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ad esclusione dei legatari, devono dare una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario con i rispettivi valori, **compresi quelli oggetto di legato**, qualora presente.*

CHI NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione non deve essere presentata:

- 1) Se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario (valore lordo dei beni):
 - Ha un valore non superiore a 100.000 euro;
 - Non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell'attivo ereditario. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100.000 euro, sussisterà l'obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso.

- 2) Se tutti gli aventi diritto rinunciano all'eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
- dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all'ultima residenza nota del *de cuius*.

N.B.

- *Se la residenza del defunto è all'estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l'ufficio competente è l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.*
- *Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.*

L'Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma software gratuito per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora il contribuente intende avvalersi dell'Ufficio per la sua trasmissione.

La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (2° ricevuta).

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE *La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato), all'ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.*

RICEVUTE TELEMATICHE

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, una prima ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione del file.

A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello, è rilasciata una seconda ricevuta.

Tale ricevuta indica gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione ricade l'ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione: in caso di esito positivo costituisce la prova